

ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEMPI DI RECUPERO

Il giorno 17/11/2022 alle ore 18, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale Tempi di Recupero presso la sede di Corso Matteotti 2 a Faenza, per deliberare sugli argomenti del seguente

Ordine del giorno:

- 1) Valutazione di vantaggi e svantaggi derivanti dal passaggio da Associazione Culturale ad Associazione di Promozione Sociale (Aps) ed eventuale approvazione dello statuto associativo in Aps
- 2) Adozione Statuto Tempi di Recupero Aps a seguito dell'adesione D.Lgs. 117/2017 e della forma giuridica di Associazione di promozione sociale (Aps);
- 3) Ratifica delle cariche amministrative e nomina tesoriere;
- 4) Iscrizione al RuntS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- 5) Utilizzo della piattaforma di pagamento digitale Satispay
- 6) Comunicazioni: Attività realizzate: lancio della Tempi di Recupero Week presso la sede di Tuorlo a Milano, partecipazione al festival Ecomondo a Rimini; Attività in corso e future: Tempi di Recupero Week 22-23, cene di beneficenza per i detenuti

Sono presenti i sig.ri *Paolo Enria, Pietro Perlino, Roberto Casamenti (consigliere), Mauro Giardini (consigliere), Carlo Catani, Carlo Visani (consigliere), Roberto Tassinari (vicepresidente), Laura Cami (segretaria), Laura Demercari, Sofia Morales Yañez, Lucia Corbellini (in delega)*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Carlo Catani, il/la quale chiama alle funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Laura Cami, la quale accetta.

Il Presidente, dato atto della regolare convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art.8 dello Statuto attualmente vigente, constatata la presenza di n. 11 soci su n. 108 aventi diritto, dichiara validamente costituita l'adunanza ed aperta la seduta, dando altresì atto che i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di procedere con la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente riassume le motivazioni per le quali si rendono necessarie le assunzioni di cui all'ordine del giorno.

1) Il presidente riassume le caratteristiche peculiari di una Associazione di Promozione Sociale. Da un'analisi supportata anche da consultazioni con figure professionali competenti, risultano numerosi vantaggi nel passaggio ad Aps, per motivazioni varie attinenti alle attività oggi svolte e la possibilità di poter così partecipare a bandi specifici.

L'Associazione Tempi di Recupero propone di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale e adeguare pertanto lo Statuto Nazionale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha inoltre previsto la possibilità che possano aderire in qualità di soci, oltre alle persone fisiche, anche gli enti costituiti in forma di Aps (Associazione di promozione sociale) e Ets (enti del Terzo settore).

2) Adozione Statuto di Tempi di Recupero Aps a seguito dell'adesione al D.Lgs. 117/17.

Passando alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio direttivo ha convocato l'Assemblea per modificare lo Statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017. Il nuovo Statuto sostituisce integralmente lo Statuto della Associazione Culturale attualmente vigente, in rispetto alla Riforma degli Enti del Terzo settore (Ets) prevista dal D.Lgs. 117/2017.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione.

Al termine del dibattito, il Presidente propone di deliberare favorevolmente, tramite votazione palese, l'adozione dello Statuto.

L'Assemblea, con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0, astenuti nr. 0 delibera all'unanimità di adottare, lo Statuto di Tempi di Recupero Aps, che viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea delibera inoltre di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

3) Ratifica delle cariche amministrative e nomina tesoriere.

Ai sensi dell'art. 13.3 lettera c) dello Statuto sociale appena adottato, il Presidente legge la lista di candidati a ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo proponendo Carlo Visani come tesoriere. Si confermano i Sigg.:

Tassinari Roberta _____, Vicepresidente

Cami Laura _____, Segretaria

Visani Carlo _____, Consigliere

Giardini Mauro _____, Consigliere

Casamenti Roberto _____, Consigliere

Rocci Giulio _____, Consigliere

Catani Carlo _____, Presidente

L'Assemblea con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0, astenuti nr. 0 delibera di nominare all'unanimità il Consiglio Direttivo nella composizione proposta dal Presidente e Carlo Visani tesoriere.

Tutti i soggetti nominati dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità con la carica in riferimento allo Statuto Nazionale e dichiarano contestualmente di accettare le rispettive cariche.

4) Iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Proseguendo nella trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiede mandato a procedere con l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo settore istituito presso la Regione nella sezione Aps del registro.

L'Assemblea con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0, astenuti nr. 0 all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di procedere, non appena il Runts sarà operativo, con l'iscrizione dell'Associazione nella sezione Aps e di indicare Tempi di Recupero Aps come nome dell'associazione.

5) Utilizzo della piattaforma di pagamento digitale Satispay

Il presidente propone di attivare la procedura di attivazione della piattaforma di pagamento Satispay e di intraprendere le attività necessarie alla sua attivazione.

L'Assemblea con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0, astenuti nr. 0 all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di procedere a compiere tutte le pratiche necessarie per la attivazione della piattaforma.

6) Comunicazioni: Il presidente relaziona sulle attività realizzate: lancio della Tempi di Recupero Week presso la sede di Tuorlo a Milano e la partecipazione al festival Ecomondo a Rimini; Oltre a queste presenta le attività in corso e quelle future: Tempi di Recupero Week 22-23, cene di beneficenza per i detenuti

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto approvato e sottoscritto

Dal Presidente della seduta
Sig. Carlo Catani

Firma



Dal Segretario verbalizzante
Sig. Sig.ra Laura Cami

Firma



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
- 1 DIC. 2022 -
Registrato al N. 1628
Bollo 3 per € 200,00
L'opositore
Filippo D'Angelo

(*) Il Bollo è stato applicato dalla Direzione Provinciale delle Entrate di Ravenna



STATUTO
ASSOCIAZIONE TEMPI DI RECUPERO APS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore o Cts), un'associazione di promozione sociale denominata "Tempi di recupero APS" (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Faenza.
2.2 La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
2.3 L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 3.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riconducibili alla promozione del recupero del cibo, all'attività di formazione e promozione di tematiche relative al cibo e il recupero dei territori disagiati o a rischio abbandono, oltre che delle persone in difficoltà o con problematiche di disabilità.
- 3.2 Per il perseguimento delle già menzionate finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- lett. i) art. 5 Cts: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lett. d) art. 5 Cts: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. e) art. 5 Cts: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- 3.3 In particolare, l'Associazione, si adopera per:
- a. realizzare una rete internazionale volta all'abbattimento degli sprechi;
 - b. valorizzare le azioni che favoriscono l'attenzione al recupero del cibo attraverso la realizzazione di eventi gastronomici regionali, nazionali ed internazionali, in particolare tramite l'utilizzo di prodotti di qualità legati ai temi di "quinto quarto (di carni, pesci e verdure), avanzi e recupero della tradizione" avvalendosi della collaborazione di esperti come chef, cuochi, osti, gelatieri o altri esperti;
 - c. valorizzare i prodotti del recupero, raccontando come originalità e qualità siano frutto della capacità degli interpreti del recupero, con risultati mai omologati;
 - d. avvicinare più persone possibile alla filosofia del recupero in ogni sua forma, cercando di diffondere entusiasmi e partendo dal rendere i partecipanti agli eventi più consapevoli nel loro rapporto e rispetto del cibo e dell'ambiente;

- 
- e. interloquire con le categorie interessate direttamente agli sprechi del cibo come i settori produttivi, la distribuzione, il consumo, la formazione, la ricerca, le istituzioni, affinché ognuno nel proprio ruolo collabori per la crescita collettiva dell'attenzione e rispetto al recupero e non spreco del cibo;
 - f. valorizzare e favorire l'attenzione al recupero delle tradizioni e di antiche pratiche, ma anche di oggetti realizzati attraverso riciclo, siano nazionali o internazionali, promuovendo gli scambi di informazioni e di buone pratiche, attraverso la realizzazione di azioni sia pratiche che intellettuali, come eventi e degustazioni sia nazionali che internazionali, scritti e articoli anche sui social media, con particolare attenzione alle produzioni di cibo e bevande, come ad esempio il vino e le antiche tecniche di vinificazione in anfora;
 - g. perseguire collaborazioni con i settori della formazione e della ricerca;
 - h. sviluppare e fornire consulenza ed eventi di sensibilizzazione in Italia e nel mondo;
 - i. comunicare l'attenzione al recupero del cibo attraverso tutti i possibili strumenti di comunicazione: pubblicazioni, premi, social e articoli;
 - j. valorizzare e favorire l'attenzione al recupero: delle tradizioni, di antiche pratiche, di buone pratiche, ma anche di innovazione, incentrando l'attenzione sul valore etico, morale e filosofico delle azioni legate al recupero.

Con su indicato si intende promuovere il recupero in ambiti diversi a prescindere dalla loro relazione diretta con il cibo, privilegiando le attività e le collaborazioni con attenzione al sociale e alle persone nonché la tutela e il recupero delle aree e dei paesaggi fragili, ovvero di quei territori di grande rilevanza nonché potenzialità, che necessitano di cura, custodia e sostegno specifici.

- 3.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 3.5 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- 3.6 Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
- 3.7 L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

- 4.1 Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e che si impegnano a realizzarli e che si riconoscono accettano quanto disposto dal presente Statuto.

- 4.2 Possono essere altresì soci altri enti del Terzo settore o enti non lucrativi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- 4.3 Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 4.4 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 4.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

- 5.1 Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
- 5.2 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
- 5.3 In caso di domande di ammissione a socio presentata da altri enti del Terzo settore o enti non lucrativi, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal legale rappresentante.
- 5.4 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 5.5 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
- 5.6 La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
- 5.7 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 5.8 Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 6.1 I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.
- 6.2 Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.
- 6.3 Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

- 
- 6.4 Nel caso di soci persone giuridiche, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- 6.5 I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.
- 6.6 I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
- 6.7 I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
- 6.8 La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

- 7.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
- 7.2 Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
- 7.3 Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
- 7.4 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota associativa annuale.
- 7.5 La quota deve essere versata entro il numero di mesi deliberato dal Consiglio Direttivo ogni anno e decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.
- 7.6 I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
- 7.7 Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 8 – PATRIMONIO E DEVOLUZIONE

- 8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 9, le entrate e le rendite comunque conseguite.

- 8.2 Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
- 8.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 9 - RISORSE

- 9.1 L'Associazione trae le risorse, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 10 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

- 10.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 10.2 L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, e nei limiti previsti dall'art. 13 del Cts co. 2, redige il rendiconto per cassa.
- 10.3 Qualora si dovessero superare i limiti di cui al precedente punto, l'Associazione redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
- 10.4 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 10.5 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 11 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

- 11.1 È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 11.2 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 12.1 Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;

- d. l'Organo di Controllo monocratico, se previsto, in caso siano raggiunti i limiti di cui agli artt. 30-31 del CTS);

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 13.1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
- 13.2 È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 13.3 È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 13.4 È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
- 13.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.
- 13.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.
- 13.7 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
- 13.8 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
- 13.9 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno n.3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 13.10 Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- 13.11 Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.
- 13.12 È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
- 13.13 La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
- 13.14 Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo monocratico, laddove ricorrano i requisiti previsti dal Cts;
- si esprime sulla reelezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci.
- 15.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15.3 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 16.1 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri scelti tra i soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
- 16.2 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.
- 16.3 Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- 16.4 Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
- 17.2 Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
- 17.3 Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
- 17.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 17.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 17.6 È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.
- 17.7 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato dal medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 18.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- 18.2 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
- il Presidente;
 - uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
 - i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
- 18.3 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
 - deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - elaborare il rendiconto di cassa o, laddove ne ricorrano i requisiti, il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

- 19.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
- 19.2 E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.
- 19.3 Ha i seguenti compiti e poteri:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
- 19.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
- 19.5 In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

- 20.1 Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri e dei registri sociali ad esclusione del libro dell'Organo di controllo se nominato;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 21 - TESORIERE

- 21.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
- 21.2 In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione.
- 21.3 Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di rendiconto di cassa, o di bilancio d'esercizio se previsto, da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

- 22.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
- 22.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
- 22.3 Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
- 22.4 L'eventuale esercizio dell'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti, qualora non esercitata dall'Organo di Controllo, può essere affidata a un revisore o a una società di revisione nominata dall'Assemblea dei Soci.

- 22.5 L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
- 22.6 Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
- 22.7 Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.
- 22.8 Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
- 22.9 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - Clausola compromissoria

- 23.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
- 23.2 Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio direttivo.
- 23.3 La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 14.
- 24.2 L'Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 8.

Art. 25 NORMA DI RINVIO

- 24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

FAENZA - 12/11/2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



10